

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORTORA, SALERNI, VERONESI, TEDESCHI e BALDINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1964

Modifica degli articoli 76 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — Come previsto dalla legislazione vigente, ai posti vacanti per professori universitari di ruolo presso ciascuna Facoltà e Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimento.

Nel caso di nuove nomine la copertura del posto avviene per pubblico concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, raccolte le proposte delle Facoltà, bandisce i concorsi entro il mese di aprile. I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni (legge 13 luglio 1954, n. 439).

La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato e valutato tutti i titoli presentati dai concorrenti, propone un massimo di tre candidati idonei, graduandoli per ordine di merito. La Commissione può designare anche meno di tre idonei o non dichiarare alcun idoneo.

Le Commissioni infatti hanno la facoltà e non l'obbligo di dichiarare la maturità scientifica dei candidati.

Gli atti e le conclusioni della Commissione giudicatrice sono rimessi al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il parere sulla loro regolarità e vanno quindi approvati dal Ministro della pubblica istruzione, il quale comunica la graduatoria degli idonei alla Facoltà che ha chiesto il concorso. In seguito, con voto della maggioranza assoluta dei professori presenti riuniti in Consiglio, la Facoltà designa al Mi-

nistro per la nomina uno dei candidati ternati.

Quando il primo della graduatoria è stato nominato, il secondo ed il terzo possono essere chiamati da altre Facoltà — ai sensi dell'articolo 76 del testo unico della legge sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — a coprire la cattedra dello stesso insegnamento. Di quest'ultimo procedimento di nomina possono avvalersi le Facoltà anche nel caso di trasferimento come detta l'articolo 93 del testo unico in questione.

In particolare, gli articoli 76 e 93 pongono un limite di tempo stabilendo che la designazione al Ministro deve essere presentata entro il biennio dalla data di approvazione degli atti della graduatoria del concorso relativo alla materia che interessa.

Molto spesso questo breve periodo di tempo non rende possibile l'utilizzazione ed il collocamento di professori di valore. Sembra infatti inopportuno che elementi giudicati scientificamente preparati e didatticamente capaci all'insegnamento dalle Commissioni, che potrebbero anche non proporre alcun candidato, debbono aver limitata da una breve scadenza temporale la possibilità di trovare la loro naturale sistemazione.

Bisogna anche aggiungere che il numero dei professori « ternati » non sistemati po-

trebbe aumentare. Facciamo un esempio. Presso una Facoltà è disponibile un posto di ruolo per una data cattedra. Se non sono trascorsi due anni da un concorso precedente, s'intende per la stessa materia, la Facoltà può senz'altro procedere alla designazione al Ministro per la nomina di uno dei ternati non sistemati. Se invece sono trascorsi più di due anni la Facoltà si vede costretta a chiedere che venga bandito un nuovo concorso con conseguente dispendio di tempo e di denaro pubblico. Verranno così creati, quasi sicuramente, altri professori ternati non sistemati. Professori che, per alcuni mesi, si affanneranno e si adopereranno per ottenere un posto prima che scada il biennio previsto.

Si tenga, inoltre, presente che il Consiglio superiore della pubblica istruzione molte volte ha approvato che venissero banditi concorsi per una sola materia richiesta da una sola Facoltà anziché da tre. Nel qual caso è ovvio che il secondo e il terzo dei ternati, nel caso ci siano, trovano difficoltà di sistemazione con conseguente e comprensibile disagio, giacché il termine di due anni in pratica non risulta, come già detto sempre adeguato alla possibilità di trovare posti di ruolo assegnabili alle materie. Sono motivi, oltre che di opportunità, di equità che spingono a chiedere la proroga dei termini stabiliti, protraendoli di altri due anni.

Questa dilazione permetterebbe altresì di far fronte alle richieste delle Facoltà di do-

centi di ruolo per le nuove specializzazioni, per le materie complementari, per lo sdoppiamento delle cattedre, eccetera, con i professori ternati non sistemati, evitando così di bandire troppo frequenti concorsi.

Ostacolo pure alla sistemazione dei professori di cui trattasi è quanto stabilito nel secondo comma dello stesso articolo 76, in cui viene posta alle Facoltà limitazione a disporre, nel senso di utilizzazione, dei ternati non collocati.

Il Ministro infatti può nominare il vincitore di concorso ad un posto di altre Università, sempre per la stessa materia, che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso « nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato ».

Sono insomma tutte limitazioni di tempo; che non hanno nulla a che vedere con la qualità e la preparazione scientifica accertata e valutata dalle Commissioni giudicatrici.

Il presente disegno di legge, che sottoponiamo al vostro benevolo esame, prevede appunto la proroga dei termini da un biennio ad un quadriennio, nonché l'abrogazione della proposizione « nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato », onde facilitare la soluzione, con conseguente snellimento organizzativo e minor onere finanziario per le Facoltà e lo Stato, di uno dei tanti problemi che affliggono la nostra Università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 76 e al secondo comma dell'articolo 93 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la parola « biennio » è sostituita dalla parola « quadriennio ».

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 76 di cui all'articolo precedente la proposizione « nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato » è abrogata.